

NUMERO SCHEDA	TRI.01.06
TITOLO SCHEDA	Dichiarazione per immobile da considerare come abitazione principale posseduto da proprietari appartenenti a particolari categorie.
NUMERO REVISIONE	01
DATA REVISIONE	09.05.2016
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>Viene riconosciuta l'assimilazione all'abitazione principale per l'immobile posseduto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 2. dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. <p>Per applicare il trattamento riservato alle abitazioni principali è quindi obbligatorio presentare una dichiarazione iniziale e, se si verifica, di cessazione su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modulistica predisposta dall'ufficio per il caso di cui al precedente punto 1); - modello ministeriale per il caso di cui al precedente punto 2). <p>La denuncia può essere consegnata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presso il Quic-Sportello del Cittadino <i>(solo per il caso di cui al punto 1)</i>; - tramite PEC; - per posta ordinaria; <p>La dichiarazione viene verificata dall'ufficio per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti per l'assimilazione all'abitazione principale ed al dichiarante verrà inviata comunicazione esclusivamente nel caso vi sia necessità di integrare la dichiarazione con ulteriori informazioni o non sussistano le condizioni/ i requisiti per l'applicazione del regime tributario previsto per le abitazioni principali.</p> <p>La mancanza dei requisiti presuppone che, in capo al contribuente, rimanga l'obbligo del pagamento dell'IMU per le unità immobiliari oggetto della stessa dichiarazione con l'aliquota ordinaria stabilita dal Comune per quello specifico anno d'imposta.</p> <p>Nel caso in cui il contribuente non abbia versato od abbia versato meno del dovuto potrà procedere, se ne sussistono le condizioni, a sanare la propria posizione utilizzando l'istituto del "ravvedimento operoso".</p>
REQUISITI	Quelli previsti dall'art.13 Legge 147/2013, dall'art. 9 bis della Legge n.80/2014 e dal Regolamento comunale per l'applicazione della componente Tasi
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	Modulistica predisposta dall'ufficio e disponibile sul sito; Modello ministeriale in formato cartaceo disponibile presso il Servizio Tributi od in versione editabile disponibile sul sito del Comune. In caso di utilizzo del modello editabile è dovuta comunque la presentazione in forma cartacea e per la stampa devono essere rispettate le disposizioni previste dal D.M. 30.10.2012 <i>(il testo è consultabile nell'apposita sezione "Tributi" del sito del Comune)</i>
COSTO	Nessuno

NORMATIVA	Art. 13 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art.9 e 12 del Regolamento per l'applicazione della componente Tasi; Provvedimento di approvazione delle aliquote TASI/ IMU per l'anno di riferimento
TEMPISTICA	Presentazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti perché l'unità immobiliare posseduta sia considerata abitazione principale Termini di accertamento per il Comune: 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata effettuata.
INDICATORE DI QUALITA'	
UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA	Servizio Tributi
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Donatella Di Paolo
CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE	pec.protocollo.comunerho@legalmail.it
SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN CASO DI INERZIA	Vittorio Dell'Acqua
PER INFORMAZIONI	Quic - Sportello del Cittadino
INDIRIZZO	Via De Amicis, 1 ☎ 02.93.33.2.700
MAIL	quic@comune.rho.mi.it
ORARIO ACCESSO AGLI SPORTELLI	lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.30; sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30